

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO

TITOLO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

DISPOSIZIONI GENERALI

01. IL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO E' UN ENTE LOCALE AUTONOMO, RAPPRESENTA LA COMUNITA', NE CURA GLI INTERESSI E NE PROMUOVE LO SVILUPPO. IL COMUNE PROMUOVE LA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA DI FORMAZIONE E DI EDUCAZIONE. IL TERRITORIO DEL COMUNE COMPRENDE LA PARTE DEL SUOLO NAZIONALE DELIMITATA CON IL PIANO TOPOGRAFICO DI CUI ALL'

ARTT. 09 DELLA LEGGE 24.12.1954 N. 1228, APPROVATO DALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E NE FANNO PARTE LE SEGUENTI FRAZIONI:

GUIDONIA, VILLANOVA, VILLALBA, LA BOTTE, SETTEVILLE, ALBUCCIONE, MONTECELIO, COLLE VERDE, TOR LUPARA, COLLE FIORITO, BIVIO DI GUIDONIA, CASTEL ARCIONE, CASA CALDA. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO COMPRENDE AREE DI RILEVANTE INTERESSE STORICO-ARCHEOLOGICO ED AMBIENTALE CON PARTICOLARI RISORSE NEL CAMPO ESTRATTIVO E TERMALE. IL TERRITORIO COMUNALE SI SUDDIVIDE IN CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO REGOLATE DALLO STATUTO E DAL DECENTRAMENTO. LA COMUNITA' LOCALE REALIZZA IL PROPRIO INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DEI POTERI PREVISTI E DISCIPLINATI DALLO STATUTO DEL COMUNE.

02. IL RAPPORTO TRA IL COMUNE, LA REGIONE, LA PROVINCIA ED ALTRI ENTI LOCALI SI ISPIRA AI CRITERI DELLA COLLABORAZIONE, COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO NEL PIENO RISPETTO DELLE POSIZIONI ISTITUZIONALI. IL COMUNE HA POTESTA' NORMATIVA CHE ESERCITA SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO. NELL'AMBITO DELLE LEGGI DI COORDINAMENTO DELLA FINANZA PUBBLICA IL COMUNE HA LA POTESTA' DI DETERMINARE LE PROPRIE RISORSE FINANZIARIE.

03. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLA COMUNITA', L'INTEGRAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI TUTTI I GRUPPI ETNICI PRESENTI SECONDO I CRITERI DELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE CULTURALI, STORICHE ED ARTISTICHE DELLA CITTA' E DELLA SALVAGUARDIA AMBIENTALE. IL COMUNE PROMUOVE LA SOLIDARIETA' DELLA COMUNITA' LOCALE, IN PARTICOLARE VERSO LE FASCE DI POPOLAZIONE PIU' SVANTAGGIATE. IL COMUNE PROMUOVE AZIONI POSITIVE PER FAVORIRE PARI OPPORTUNITA' E POSSIBILITA' DI REALIZZAZIONE SOCIALE PER LE DONNE E PER GLI UOMINI, ANCHE ATTRAVERSO LA PROMOZIONE DI TEMPI E MODALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE DI VITA ADEGUATI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI, DELLE FAMIGLIE, DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI. LA SEDE COMUNALE E' STABILITA IN GUIDONIA MONTECELIO, PIAZZA G.

MATTEOTTI. GLI ORGANI DEL COMUNE POSSONO RIUNIRSI ANCHE IN SEDI DIVERSE. IL GONFALONE E LO STEMMA DEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO SONO QUELLI STORICI. L'USO E LA RIPRODUZIONE SONO CONSENTITI ESCLUSIVAMENTE PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL COMUNE. IL COMUNE

DI GUIDONIA MONTECELIO, GEMELLATO CON LA CITTA' DI CAPE CANAVERAL U.S.A. , PARTECIPA ALLE ASSOCIAZIONI ITALIANE ED INTERNAZIONALI DEGLI ENTI LOCALI, NELL'AMBITO DI UN PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA

ED INTERNAZIONALE CHE VALORIZZI SEMPRE PIU' IL RUOLO DEI POTERI LOCALI. IL COMUNE ATTIVA RICERCHE, STUDI, CENSIMENTI, RACCOLTE DATI PER CONOSCERE, CONTABILIZZARE, DOCUMENTARE E DEFINIRE I BENI DELLA COMUNITA' LOCALE, COSTITUENDO UN APPOSITO ARCHIVIO. IL COMUNE PROVVEDE ALLA SALVAGUARDIA ED ALLA CONVERSAZIONE DEL PATRIMONIO DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 02

FUNZIONI

01. LA POTESTA' DI GOVERNO DEL COMUNE PER L'ESERCIZIO DELLE COMPETENZE E LE FUNZIONI HA COME RIFERIMENTO L'AMBITO TERRITORIALE. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI PROPRIE CHE RIGUARDANO LA POPOLAZIONE ED IL TERRITORIO COMUNALE E' ORGANIZZATO SECONDO I PRINCIPI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 03

RAPPRESENTANZA DELLA COMUNITA'

01. IL COMUNE CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' PER CIO' CHE ATTIENE ALL'AMBITO DI RISPETTIVA COMPETENZA SECONDO IL PROPRIO ORDINAMENTO. IL COMUNE RAPPRESENTA ALTRESI' GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE ESERCITANO ATTIVITA' O SVOLGONO FUNZIONI ATTINENTI ALLA POPOLAZIONE DEL TERRITORIO. IL COMUNE EMANA DIRETTIVE E FORNISCE INDICAZIONI DI CUI DEVONO TENER CONTO I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI INTERESSE DEL TERRITORIO E DELLA POPOLAZIONE. SPETTA AL SINDACO LA DECISIONE IN ORDINE ALLA RESISTENZA IN GIUDIZIO, NONCHE', SENTITA LA GIUNTA, L'INIZIATIVA GIURISDIZIONALE PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL COMUNE. SPETTA AL SINDACO INTRAPRENDERE OGNI AZIONE NEI RIGUARDI DEI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI CHE NELL'ESERCIZIO DELLE LORO COMPETENZE ABBIANO PRODOTTO VIOLAZIONI DI INTERESSI DELLA COMUNITA'.

ART. 04

ALBO PRETORIO ED INFORMAZIONE

01. LE ATTIVITA' DEL COMUNE SI SVOLGONO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA PUBBLICITA' E DELLA MASSIMA CONOSCIBILITA'. NEL MUNICIPIO E NELLE SEDI CIRCOSCRIZIONALI SONO ISTITUITI APPOSITI SPAZI, FACILMENTE ACCESSIBILI, DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI, PROVVEDIMENTI, AVVISI E QUANT'ALTRO SIA SOGGETTO O VENGA SOTTOPOSTO A TALE FORMA DI PUBBLICITA'. IL SEGRETARIO COMUNALE, AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI, STABILITI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI. AL FINE DI GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI UNA PUBBLICITA' ADEGUATA SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE, SONO PREVISTE ULTERIORI FORME DI PUBBLICITA' CON APPOSITO REGOLAMENTO. IL COMUNE ORGANIZZA LA CREAZIONE DI UN APPOSITO UFFICIO PER I DIRITTI DEL CITTADINO.

ART. 05

STATUTO

01. IL COMUNE DETERMINA IL PROPRIO ORDINAMENTO NELLO STATUTO NELL' AMBITO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI I REGOLAMENTI E L' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE. IL PROCEDIMENTO PER LE MODIFICHE DELLO STATUTO, DISCIPLINATO DAL COMMA 03 DELL' ARTT. 04 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, DEVE A NORMA INCLUDERE IDONEE FORME DI PREVENTIVA CONSULTAZIONE POPOLARE. LE MODIFICHE SONO SOTTOPOSTE A REFERENDUM NEI MODI E CON LE PROCEDURE PREVISTE DAL REGOLAMENTO, QUANDO NE FACCIANO DOMANDA, ENTRO TRE MESI DALLA LORO PUBBLICAZIONE, ALMENO 5000 CITTADINI. OGNI QUESTIONE RELATIVA ALL' INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO E' DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE LA ESERCITA TRAMITE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, ALLA QUALE PARTECIPA ANCHE IL SEGRETARIO COMUNALE.

02. IN CASO DI MANCATA DECISIONE UNANIME DEI CAPIGRUPPO, L' INTERPRETAZIONE SARA' DATA DIRETTAMENTE DAL CONSIGLIO COMUNALE, IL QUALE DOVRA' PRONUNCIARSI ENTRO E NON OLTRE TRENTA GIORNI DALLA TRASMISSIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, EFFETTUATA DAL SINDACO NELLE QUARANTOTTO ORE SUCCESSIVE DALLA DATA DELLA RIUNIONE DELLA CONFERENZA STESSA. LA SEGRETERIA DELLA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO PROVVEDERA' A MANTENERE UN REPERTORIO SULLE DECISIONI ASSUNTE IN MATERIA.

ART. 06

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE:

- A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;
- B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- C) PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGE E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE;
- D) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI; AFFINCHE' UN ATTO GENERALE POSSA AVERE VALORE DI REGOLAMENTO DEVE RECARE LA RELATIVA INTESAZIONE. GLI ATTI AMMINISTRATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 07

ORDINANZE

01. IL SINDACO PUO' EMANARE ATTI CON I QUALI SI STABILISCANO DISPOSIZIONI PER L' ATTUAZIONE E L' APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE, STATUTARIE E REGOLAMENTARI. LA EMANAZIONE DI ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142, DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATE E LIMITATE AL TEMPO IN CUI PERMANE LA NECESSITA'. LE ORDINANZE DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL' ALBO PRETORIO PER ALMENO DIECI GIORNI. OVE SIANO RIVOLTE A SOGGETTI DETERMINATI DEVONO ESSERE NOTIFICATE AI DESTINATARI.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI

ART. 08

TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

01. LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE CAPITOLO DELLO STATUTO COMUNALE SI APPLICANO, FATTA ESCLUSIONE PER L'ESERCIZIO DEL VOTO PREVISTO AGLI ARTICOLI 12 E 13, OLTRE AI CITTADINI ISCRITTI NELLE LISTE ELETTORALI DEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO:

- A) AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, NON ANCORA ELETTORI, CHE ABBIANO COMPIUTO IL SEDICESIMO ANNO DI ETÀ';
- B) AI CITTADINI NON RESIDENTI NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO, MA CHE NEL COMUNE ESERCITANO LA PROPRIA ATTIVITÀ DI LAVORO O DI STUDIO CERTIFICATA SECONDO LE NORME REGOLAMENTARI;
- C) GLI STRANIERI RESIDENTI NEL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO. IL COMUNE RICONOSCE I NASCITURI, I BAMBINI ED I GIOVANI COME RISORSA PREZIOSA PER LA COMUNITÀ. CONTRIBUISCE, INSIEME ALLE FAMIGLIE, ALLA SCUOLA ED AGLI ALTRI SOGGETTI PREPOSTI, ALLA LORO EDUCAZIONE CIVILE. CONSIDERA IL DIRITTO ALLO STUDIO PREROGATIVA INALIENABILE E ASSICURA LA PIÙ AMPIA PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLE SCELTE DELLA COMUNITÀ LOCALE.

ART. 09

DIRITTO ALL'INFORMAZIONE

01. IL COMUNE RICONOSCE NELL'INFORMAZIONE LA CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE RESPONSABILE DEI CITTADINI ALLA VITA SOCIALE E POLITICA. TUTTI I DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO. IN NESSUN CASO PUÒ ESSERE VIETATA L'ESIBIZIONE DEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHÉ DEL PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONE, CONTRIBUTI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONA ED ENTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 10

INIZIATIVA POPOLARE

01. I CITTADINI ESERCITANO INIZIATIVA NEGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESENTANDO UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI E ACCOMPAGNATO DA UNA RELAZIONE ILLUSTRATIVA, CHE RECHI NON MENO DI 1000 SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE NEI MESI PRECEDENTI AL DEPOSITO. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA NEL MERITO DEL PROGETTO DI INIZIATIVA POPOLARE ENTRO SEI MESI DAL DEPOSITO. IL PRIMO FIRMATARIO DEL PROGETTO PUÒ INTERVENIRE ALLA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER ILLUSTRARLA. I CITTADINI ESERCITANO INIZIATIVA DI INTERROGAZIONI O INTERPELLANZE AL SINDACO DEPOSITANDONE IL TESTO PRESSO LA SEGRETERIA DEL CONSIGLIO COMUNALE CON ALMENO 100 SOTTOSCRIZIONI. IL REGOLAMENTO CONSILIARE DETERMINA LA GARANZIA PERCHÉ ALLE INTERROGAZIONI ED ALLE INTERPELLANZE POPOLARI SIA DATA RISPOSTA ENTRO

60

GIORNI DAL DEPOSITO.

ART. 11

FORME ASSOCIATIVE E RAPPORTI CON IL COMUNE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO, ASSICURANDONE, TRAMITE IL REGOLAMENTO, LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' DELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E GARANTENDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI. IL REGOLAMENTO PREVEDE UN ALBO, AGGIORNATO ANNUALMENTE, OVE VENGONO ISCRITTI, A DOMANDA, PREVIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, GLI ORGANISMI ASSOCIATIVI CHE OPERANO NEL COMUNE. IL CONSIGLIO COMUNALE, ISTITUISCE CONSULTE DI SETTORE SU TEMATICHE DI INTERESSE LOCALE. LA COMPOSIZIONE, LE ATTRIBUZIONI ED IL FUNZIONAMENTO SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 12

REFERENDUM CONSULTIVO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, REFERENDUM POPOLARI CONSULTIVI RELATIVI AD ATTI GENERALI DI PROPRIA COMPETENZA, FATTI SALVI QUELLI CONCERNENTI:

- A) BILANCIO E CONTO CONSUNTIVO;
- B) PROVVEDIMENTI CONCERNENTI TRIBUTI O TARIFFE;
- C) PROVVEDIMENTI INERENTI ALL'ASSUNZIONE DI MUTUI O L'EMISSIONE PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- D) PROVVEDIMENTI RELATIVI AD ACQUISTI ED ALIENAZIONI D'IMMOBILI, PERMUTE, APPALTI O CONCESSIONI;
- E) PROVVEDIMENTI DI NOMINA, DESIGNAZIONE O REVOCA DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE O ISTITUZIONI;
- F) STATO GIURIDICO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE. QUANDO IL REFERENDUM SIA STATO INDETTO, IL CONSIGLIO COMUNALE SOSPENDE L'ATTIVITA' DELIBERATIVA SUL MEDESIMO OGGETTO. IL REGOLAMENTO DEFINISCE LE FORME DI GARANZIA PER UN EFFETTIVO ESERCIZIO DI QUANTO PREVISTO NEL PRESENTE ARTICOLO. POTRANNO ESSERE INDETTI REFERENDUM CONSULTIVI SU BASE CIRCOSCRIZIONALE, LE CUI MODALITA' SARANNO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 13

REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE

01. IL SINDACO INDICE REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE QUANDO SIA STATA DEPOSITATA PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE UNA RICHIESTA CHE RECHI ALMENO N. 3000 SOTTOSCRIZIONI RACCOLTE NEI TRE MESI PRECEDENTI. IL QUESITO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO CHIARO ED UNIVOCO E DEVE ESSERE RELATIVO AL COMPIMENTO DI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, CON ECCEZIONE DEGLI ATTI PER I QUALI E' INAMMISSIBILE IL REFERENDUM CONSULTIVO NONCHE':

- A) DEI PROVVEDIMENTI INERENTI ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE,

DECADENZE;

B) DEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE COMUNALE, DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI;

C) DEGLI ATTI RELATIVI AD IMPOSTE E TASSE, RETTE E TARIFFE;

D) DEI BILANCI PREVENTIVI E CONSUNTIVI;

E) DEGLI STRUMENTI URBANISTICI IN GENERE;

F) DEGLI ATTI INERENTI LA TUTELA DI MINORANZE ETNICHE E DI TUTTE LE ESPRESSIONI RELIGIOSE. SE, PRIMA DELLO SVILUPPO DEL REFERENDUM CONSULTIVO DI INIZIATIVA POPOLARE, GLI ORGANI DEL COMUNE COMPETENTI ABBIANO DELIBERATO SUL MEDESIMO OGGETTO, IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA DEI DUE TERZI DECIDE SE IL REFERENDUM NON DEBBA PIU' AVERE CORSO O SE DEBBA SVOLGERSI, EVENTUALMENTE, DISPONENDO UNA NUOVA FORMULAZIONE DEL QUESITO. LA DISCUSSIONE E LE DETERMINAZIONI SUL RISULTATO DEL REFERENDUM DEVONO ESSERE EFFETTUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE.

ART. 14

DISPOSIZIONE SUI REFERENDUM

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA LE MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DEI REFERENDUM E PER L'INFORMAZIONE DEI CITTADINI E PER LA PARTECIPAZIONE DEI PARTITI POLITICI, ASSOCIAZIONI ED ENTI ALLA CAMPAGNA REFERENDARIA. NON E' CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI PIU' DI DUE REFERENDUM CONSULTIVI E DI DUE REFERENDUM CONSULTIVI DI INIZIATIVA POPOLARE IN UN ANNO, DA SVOLGERSI NEL PERIODO TRA IL 15 APRILE E IL 15 GIUGNO DI OGNI ANNO. NEL CASO IN CUI SIANO STATE PRESENTATE PIU' RICHIESTE DI REFERENDUM CONSULTIVI DI INIZIATIVA POPOLARE, SI SEGUE L'ORDINE DI DEPOSITO PRESSO IL CONSIGLIO COMUNALE. E' ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI GARANZIA PER I REFERENDUM, ALLA QUALE SONO DEMANDATE LE COMPETENZE RELATIVE AL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA'. LA COMMISSIONE E' COMPOSTA DA UN MAGISTRATO DEL T.A.R. E DA UN MAGISTRATO DESIGNATO DALLA CORTE D'APPELLO E PRESIDUTA DAL DIFENSORE CIVICO. I REFERENDUM NON SONO VALIDI SE NON HANNO PARTECIPATO AL VOTO ALMENO IL CINQUANTA PER CENTO PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO. I REFERENDUM SONO INDETTI DAL SINDACO.

ART. 15

DIFENSORE CIVICO

01. IL DIFENSORE CIVICO VIGILA SULL'IMPARZIALITA' ED IL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE E DELLE ISTITUZIONI, AZIENDE SPECIALI ED ENTI CONTROLLATI DAL COMUNE. IN PARTICOLARE, IL DIFENSORE CIVICO AGISCE A TUTELA DEI DIRITTI E DEGLI INTERESSI DEI CITTADINI, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , DELLA LEGGE 07.08.1990 N. 241 , DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEL COMUNE.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE CON LE MODALITA' PREVISTE DALL'ALLEGATO REGOLAMENTO E RESTA IN CARICA QUANTO IL CONSIGLIO COMUNALE SOTTO LA CUI AMMINISTRAZIONE E' STATO ELETTO. IL CONSIGLIO COMUNALE CON PROPRIA NORMA REGOLAMENTARE

DETERMINA I REQUISITI SOGGETTIVI PER LA DESIGNAZIONE E LE CAUSE DI INCOMPATIBILITA', DI REVOCA E DI DECORRENZA. IL DIFENSORE CIVICO CESSA DALLA CARICA:

A) ALLA SCADENZA DEL MANDATO;
 B) PER DIMISSIONI, MORTE O IMPEDIMENTO GRAVE;
 C) QUANDO IL CONSIGLIO COMUNALE, CON MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DELIBERA LA REVOCA PER GRAVI VIOLAZIONI DELLA LEGGE, DELLO STATUTO O DEI REGOLAMENTI COMUNALI. IL DIFENSORE CIVICO AGISCE DI PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI

03. QUANDO IL DIFENSORE CIVICO RAVVISA ATTI, COMPORTAMENTI OD OMISSIONI IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO:

A) TRASMETTE AL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, OVVERO DELL'UFFICIO O DEL SERVIZIO, UNA COMUNICAZIONE SCRITTA CON INDICAZIONE DEL TERMINE E DELLE MODALITA' PER SANARE LA VIOLAZIONE RISCONTRATA;

B) IN CASO DI GRAVI E PERSISTENTI INADEMPIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SPIRATO IL TERMINE INDICATO NELLA COMUNICAZIONE SCRITTA, PUO' RICHIEDERE AL SINDACO L'ESERCIZIO DI POTERI SOSTITUTIVI, NEI LIMITI E CON LE MODALITA' PRECISATE NEL REGOLAMENTO;

C) PUO' RICHIEDERE LA PROMOZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE;

D) SOLLECITA IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA O IL SINDACO, CHE HANNO L'OBBLIGO DI PROVVEDERE, AD ASSUMERE I PROVVEDIMENTI DI PROPRIA COMPETENZA, INFORMANDONE IN OGNI CASO, IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO COMUNALE SUI RISULTATI DELLA PROPRIA ATTIVITA'. AL DIFENSORE CIVICO NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO, SE NON PER GLI ATTI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE. AL DIFENSORE CIVICO E' CORRISPOSTA UN'INDENNITA' PARI AL 75% DI QUELLA PREVISTA PER IL SINDACO.

ART. 16

CIRCOSCRIZIONI E DECENTRAMENTO

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE E' SUDDIVISO IN 07 CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO: GUIDONIA COLLEFIORITO, VILLALBA, VILLANOVA - LA BOTTE, MONTECELIO, ALBUCCIONE - BIVIO GUIDONIA - CASTEL ARCIONE, COLLEVERDE - TOR LUPARA, SETTEVILLE, IL CUI AMBITO TERRITORIALE E' STABILITO CON LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 14.02.1978 .

02. I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI SONO COMPOSTI DA 16 CONSIGLIERI CIASCUNO, ED ELETTI SECONDO LE NORME STABILITE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI COMUNALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 5000 ABITANTI. CIASCUN CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE, NELLA PRIMA SEDUTA O IN QUELLA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLA EVENTUALE VACANZA, ELEGGE IL PRESIDENTE E UN VICE PRESIDENTE A MAGGIORANZA ASSOLUTA, CON VOTO PALESE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI.

03. PER LA SFIDUCIA, DECORRENZA E REVOCA DEL PRESIDENTE, SI APPLICANO LE STESSE NORME PREVISTE PER IL SINDACO. LA DECADENZA DEL PRESIDENTE COMPORTA LA CONTESTUALE DECADENZA DEL VICE PRESIDENTE.

LA DECADENZA DEL VICE PRESIDENTE NON COMPORTA LA DECADENZA DEL PRESIDENTE. SULLA BASE DEI PRINCIPI STABILITI DAL REGOLAMENTO, OGNI CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE DISCIPLINERA' CON PROPRIO ATTO DELIBERATIVO IL SUO FUNZIONAMENTO. IL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO INDIVIDUA I SERVIZI DI BASE LA CUI GESTIONE VIENE ATTRIBUITA

ALLA CIRCOSCRIZIONI. LA CIRCOSCRIZIONE PROVVEDE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI DI BASE NEL RISPETTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

04. AL FINE DI ASSICURARE LA MIGLIORE FRUIBILITA' DEI SERVIZI, IL REGOLAMENTO DI DECENTRAMENTO E QUELLO DI ORGANIZZAZIONE INDIVIDUANO LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE DA DELEGARE IN VIA PERMANENTE ALLE CIRCOSCRIZIONI. IN SEDE DI APPROVAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI, VENGONO INDIVIDUATE QUELLE ATTIVITA' DI ATTUAZIONE DEGLI ATTI STESSI, CHE PER LA LORO ATTINENZA CON IL TERRITORIO E LA POPOLAZIONE, OVVERO PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI, VENGONO DELEGATE ALLE CIRCOSCRIZIONI, INDIVIDUANDO ALTRESI' LE RISORSE NECESSARIE. LE CIRCOSCRIZIONI DEVONO ESPRIMERE IL PROPRIO MOTIVATO PARERE SUGLI ATTI CHE IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA E IL SINDACO, INTENDONO SOTTOPORGLI.

05. IL PARERE E' OBBLIGATORIO SUGLI ATTI NORMATIVI E DI PROGRAMMAZIONE QUALI: IL BILANCIO PREVENTIVO E PLURIENNALE, GLI STRUMENTI URBANISTICI, LA LOCALIZZAZIONE DI OO.PP , I PIANI DEL COMMERCIO, I REGOLAMENTI, LE MODIFICHE ALLO STATUTO. I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI DEVONO PRONUNCIARSI ENTRO 30 GIORNI; IN CASO CONTRARIO IL PARERE SI INTENDE RESO.

06. GLI ORGANI DEL COMUNE, QUALORA DETERMININO IN MANIERA DIFFORME DAL PARERE DELLE CIRCOSCRIZIONI DEVONO ESPRIMERNE LA MOTIVAZIONE. IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE PUO' FORMULARE RISOLUZIONI, MOZIONI ED ORDINI DEL GIORNO RIGUARDANTI L'ATTIVITA' DEL COMUNE. POTRA' ALTRESI' FORMULARE PROPOSTE DI ATTI FONDAMENTALI CHE SONO SOTTOPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE CON LE MODALITA' DI CUI AL PRESENTE STATUTO. LE DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE POSTO ALLE DIPENDENZE FUNZIONALI DELLA CIRCOSCRIZIONE, SONO INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO SUL DECENTRAMENTO.

07. TALI DOTAZIONI SONO ADEGUATE AL COMPLESSO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE E DELEGATE. PRESSO CIASCUNA CIRCOSCRIZIONE E' ISTITUITO UN APPOSITO SPORTELLLO DOVE I CITTADINI POSSONO PRESENTARE QUALSIASI RICHIESTA, ATTO E ISTANZA DI COMPETENZA DEL COMUNE. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, DEBBONO ESSERE CORREDATE DEL PARERE, RELATIVO A TUTTI GLI ASPETTI CONSIDERATI DALL'ARTT. 53 COMMA 01 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142. LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE PUBBLICATE ALL'ALBO DELLA CIRCOSCRIZIONE ED ESSERE SOTTOPOSTE AD ULTERIORI IDONEE FORME DI PUBBLICITA'.

08. OLTRE ALLE FORME DI PARTECIPAZIONE PREVISTE DAL REGOLAMENTO DEL COMUNE, LA CIRCOSCRIZIONE PUO' DOTARSI DI UNA PROPRIA AUTONOMA REGOLAMENTAZIONE IN RIFERIMENTO ALLE SPECIFICHE ESIGENZE EMERGENTI NEL PROPRIO TERRITORIO. IN CASO DI MANCATA ADOZIONE DI ATTI OBBLIGATORI, OVVERO DI NON FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI, IL REGOLAMENTO PREVEDE FORME E MODALITA' DI SOSTITUZIONE NEL RISPETTO DEL

PRINCIPIO DELLE PREVIE DIFFIDE AD ADEMPIERE.

TITOLO 03

GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 17

IL CONSIGLIO COMUNALE

01. L'ELEZIONE E LA DURATA DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL NUMERO E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE E, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE. GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE SURROGAZIONI DEBONO AVVENIRE ENTRO IL TERMINE DI QUINDICI GIORNI DAL VERIFICARSI DELL'EVENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE HA COMPETENZA A DELIBERARE PER LE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE N.

142/90. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LA PROPRIA ATTIVITA' ATTRAVERSO ATTI DI INDIRIZZO, ATTI FONDAMENTALI E ATTI DI CONTROLLO.

02. IL CONSIGLIO ESPRIME L'INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO IN ATTI QUALI RISOLUZIONI ED ORDINI DEL GIORNO, CONTENENTI OBBIETTIVI, PRINCIPI E CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE DEI CONSIGLIERI CHIAMATI A RAPPRESENTARLO IN ORGANISMI DI QUALSIASI NATURA, FATTE SALVE LE COMPETENZE SOSTITUTIVE INCARICATO DI CUI AL COMMA 05 DELL' ARTT. N. 36 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 18

ADEMPIMENTI PRELIMINARI DOPO LE ELEZIONI

01. NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, QUALE PRIMO ADEMPIMENTO, ESAMINA LE CONDIZIONI DI ELEGGIBILITA' DEGLI ELETTI, SULLA BASE DI UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PREDISPOSTA DOPO AVER ACQUISITO IL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI CONSIGLIERI PROCLAMATI PRIMI ELETTI DI CIASCUNA LISTA, A TAL FINE CONVOCATA DAL CONSIGLIERE ANZIANO E DA QUESTI PRESIDUTA.

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSA POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE. NON SI DA' LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI.

ART. 19

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO DI PROPRIA INIZIATIVA, SU RICHIESTA DELLA GIUNTA MEDIANTE PROPRIA DETERMINAZIONE, OVVERO QUANDO LO RICHIEDANO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PER LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DI COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO. IL SINDACO PRIMA DI CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE, DI NORMA ASCOLTA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE IN SEDUTA ORDINARIA UNA VOLTA AL MESE FATTA ECCEZIONE DEL MESE DI AGOSTO. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO'

ESSERE RIUNITO IN SEDUTA STRAORDINARIA O STRAORDINARIA-URGENTE OGNI QUALVOLTA IL SINDACO LO RITENGA NECESSARIO. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. L'AVVISO DELLA CONVOCAZIONE E' SPEDITO AI SINGOLI CONSIGLIERI NEI TERMINI E SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DIVERSA E MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO. IL CONSIGLIO E' ALTRESI' CONVOCATO PER INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

03. IL CONSIGLIO E' PRESIEDUTO DAL SINDACO O DAL VICE-SINDACO. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE-SINDACO, IL CONSIGLIO COMUNALE E' PRESIEDUTO DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA' SALVO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIERE ANZIANO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO CON I RELATIVI ATTI SONO DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 24 ORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA. PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA E' NECESSARIA LA PRESENZA ALMENO DELLA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE. GLI EVENTUALI ASTENUTI PRESENTI IN AULA, SONO UTILI AL FINE DEL MANTENIMENTO DEL NUMERO LEGALE. OGNI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SI INTENDE APPROVATA QUANDO HA OTTENUTO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI VOTANTI. FANNO ECCEZIONE LE DELIBERAZIONI PER LE QUALI LA LEGGE ED IL PRESENTE STATUTO PRESCRIVONO ESPRESSAMENTE MAGGIORANZE SPECIALI DI VOTANTI. LE VOTAZIONI SONO EFFETTUATE, DI NORMA, CON VOTO PALESE, SALVO CHE LA LEGGE O IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO NON DISPONGONO LO SCRUTINIO SEGRETO.

04. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI CONCERNENTI PERSONE PER CUI IL REGOLAMENTO STABILISCA LA SEDUTA SEGRETA. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE DA TENERSI IN GIORNO DIVERSO DALLA PRIMA, QUALORA QUESTA SIA ANDATA DESERTA, E LE SEDUTE SONO VALIDE SE INTERVENGONO ALMENO QUATTRO CONSIGLIERI COMUNALI. IL CONSIGLIO APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO CHE NE DISCIPLINA L'ATTIVITA' E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI. I LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICI; IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' CON CUI TALE PUBBLICITA' VIENE GARANTITA.

ART. 20

ASSISTENZA ALLE SEDUTE E VERBALIZZAZIONE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO CON IL COMPITO DI CURARE LA STESURA DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA. IL SEGRETARIO SI PUO' RISERVARE DI RENDERE PARERI IN MERITO AD EMENDAMENTI O QUESITI AVANZATI NEL CORSO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO. NEL CASO IN CUI IL SEGRETARIO NON E' PRESENTE NELLA SALA DELLE ADUNANZE, E' SOSTITUITO DA CHI NE HA LA FUNZIONE.

QUALORA LA SOSTITUZIONE NON POSSA AVER LUOGO, IL SINDACO NOMINA UN CONSIGLIERE PER SVOLGERE LE FUNZIONI DI SEGRETARIO.

02. NELLA RIUNIONI CONSILIARI IL SEGRETARIO E' COADIUVATO DA FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI PER LA STESURA DEL VERBALE DELLA SEDUTA. NELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO, OLTRE ALL'INDICAZIONE DELL'OGGETTO, NUMERO DEI PRESENTI, NUMERO DEI VOTI FAVOREVOLI, CONTRARI ED ASTENUTI, POSSONO ESSERE INSERITE A RICHIESTA DEI SINGOLI CONSIGLIERI LORO DICHIARAZIONI. IL VERBALE DELLA SEDUTA E LE DELIBERAZIONI ADOTTATE DAL CONSIGLIO COMUNALE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTE DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO. COPIE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, CONTESTUALMENTE ALLA LORO PUBBLICAZIONE, DEVE ESSERE TRASMESSA AI CAPIGRUPPO.

ART. 21

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. IL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE HA OTTENUTO LA CIFRA INDIVIDUALE PIU' ALTA SOMMANDO I VOTI DI LISTA E QUELLI DI PREFERENZA, ASSUME LA CARICA DI CONSIGLIERE ANZIANO ED ESERCITA LE FUNZIONI CHE LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO GLI ASSEGNANO.

ART. 22

GRUPPI CONSILIARI

01. CIASCUN CONSIGLIERE DEVE APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE, LA CUI COSTITUZIONE E' DISCIPLINATA DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. I CONSIGLIERI CHE NEI TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO NON DICHIARINO LA PROPRIA APPARTENENZA AD UN GRUPPO, SONO ASSEGNATI D'UFFICIO AL GRUPPO MISTO. IL COMUNE ASSICURA AI CONSIGLIERI ED AI GRUPPI CONSILIARI LE ATTREZZATURE ED I SERVIZI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI, REGOLAMENTANDOLI.

ART. 23

CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARE

01. LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E' PRESIDUTA DAL SINDACO E AD ESSE COMPETE:

- A) DI PRONUNCIARSI SU TUTTE LE QUESTIONI CHE IL SINDACO INTENDE SOTTOPORGLI O CHE I CAPIGRUPPO PROMUOVONO;
- B) DI ESPRIMERE PARERE SU QUESTIONI RIGUARDANTI L'INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO O CONFLITTI DI COMPETENZA TRA ORGANI DEL COMUNE;
- C) DI COADIUVARE IL SINDACO NELL'ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 24

COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL REGOLAMENTO DETERMINA IL NUMERO E LE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI, CHE SONO NOMINATE DAL SINDACO, CON PROPRIA ORDINANZA SU DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, IN MODO DA RISPECCHIARE LA PROPORZIONE TRA I GRUPPI CONSILIARI. CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PARTECIPARE, SENZA DIRITTO DI VOTI, ALLE SEDUTE DI

COMMISSIONE, PERMANENTI O SPECIALI, DI CUI NON SIA MEMBRO E SOSTITUIRE CON DIRITTO AL VOTO I CONSIGLIERI DEL PROPRIO GRUPPO ASSENTE.

02. I COMPONENTI DELLA GIUNTA DEVONO PARTECIPARE, SE RICHiesto, ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI PER LA TRATTAZIONE DI SPECIFICI ARGOMENTI DI CUI HANNO COMPETENZA. LE COMMISSIONI, PERMANENTI O SPECIALI, POSSONO DISPORRE L'AUDIZIONE DI DIRIGENTI DEL COMUNE, DELLE ISTITUZIONI O DELLE AZIENDE SPECIALI, NONCHE' DI ESPERTI E DI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, DI ENTI O DI ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO. LE COMMISSIONI NELLA

03. LE COMMISSIONI NELLA PRIMA SEDUTA ELEGGONO IL PROPRIO PRESIDENTE E DUE VICE-PRESIDENTI CON VOTAZIONE SEPARATA. PER L'ELEZIONE DEI VICE-PRESIDENTI, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' ESPRIMERE UN SOLO VOTO. LE NORME RELATIVE ALLA VALIDITA' DELLE SEDUTE E AL LORO SVOLGIMENTO E ALLA PUBBLICITA' SARANNO PREVISTE NEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' PARTECIPARE A TUTTE LE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI.

ART. 25

COMMISSIONI DI INCHIESTA E COMMISSIONI CONSILIARI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE COMMISSIONI DI INCHIESTA, PER L'ACCERTAMENTO DI FATTI E L'ESAME DI QUESTIONI DI INTERESSE LOCALE. LA COMMISSIONE E' NOMINATA DAL SINDACO, CON PROPRIA ORDINANZA SU DESIGNAZIONE DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI, IN MODO DA RISPECCHIARE LA PROPORZIONE TRA I GRUPPI CONSILIARI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, LA GIUNTA ED IL SINDACO POSSONO NOMINARE COMMISSARI CONSILIARI CON L'ATTRIBUZIONE DI INCARICHI A TERMINE PER VERIFICARE L'ATTUAZIONE DI DELIBERAZIONI CONSILIARI O PER CONTROLLARE IL FUNZIONAMENTO DI PARTICOLARI SERVIZI O UFFICI.

ART. 26

DIMISSIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

01. LE DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE SONO SUBORDINATE ALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, CHE ESAMINA LA RICHIESTA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

ART. 27

CONSIGLIERI COMUNALI

01. CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE RAPPRESENTA L'INTERO COMUNE E SVOLGE IL PROPRIO COMPITO SENZA ALCUN VINCOLO DI MANDATO. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE INFORMAZIONI E COPIE DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO.

02. CIASCUN CONSIGLIERE HA DIRITTO DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE. LE PROPOSTE DI INIZIATIVA CONSILIARE SONO ASSEGNATE PER L'ESAME ALLA COMPETENTE COMMISSIONE, CHE ENTRO IL TERMINE DI 45 GIORNI LA DEVE ESAMINARE. QUALORA LA COMMISSIONE NON L'ESAMINI ENTRO IL TERMINE STABILITO, LA

PROPOSTA VA ALL'ESAME DEL CONSIGLIO. SE LA PROPOSTA RISULTA APPROVATA DALLA COMMISSIONE, QUESTA E' ISCRITTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. OGNI CONSIGLIERE PARTECIPA ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO E DI CONTROLLO, SECONDO LE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO E DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO.

CIASCUN CONSIGLIERE PUO' PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RISOLUZIONI AL SINDACO E AGLI ASSESSORI PER CONOSCERE VALUTAZIONI, ORIENTAMENTI E INTENDIMENTI IN ORDINE AD OGGETTI DETERMINATI, OVVERO AD ASPETTI DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA. NEL PROGRAMMA DEL CALENDARIO DELLE SEDUTE DEVONO

ESSERE PREVISTI TEMPI ADEGUATI PER LO SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI E RISOLUZIONI. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA L'ESAME DI RISOLUZIONI DA PARTE DELLE COMMISSIONI CONSILIARI.

04. I CONSIGLIERI CHE PER TRE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, NON ABBIANO PARTECIPATO ALLE SEDUTE CONSILIARI SONO DICHIARATI DECADUTI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 28

NOMINA DI COMPETENZA CONSILIARE

01. PRIMA DI PROCEDERE ALLA NOMINA, A NORMA DELL' ARTT. N. 32 SECONDO COMMA LETTERA N, DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA PUBBLICAZIONE DEI CURRICULA DEI CANDIDATI. I CURRICULA DEBONO ESSERE ESPOSTI ALL'ALBO PRETORIO PER NON MENO DI DIECI GIORNI, AL FINE DI GARANTIRE ALLA CITTADINANZA LA POSSIBILITA' DI AVANZARE OBIEZIONI MOTIVATE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA SULLA PROPOSTA DI REVOCARE UNA NOMINA DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO SIA STATA PRESENTATA RICHIESTA MOTIVATA DA PARTE DEL SINDACO, DELLA GIUNTA, DI UNA COMMISSIONE PERMANENTE O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI. LA RICHIESTA E' SOTTOPOSTA AL VOTO DEL CONSIGLIO NON PRIMA CHE SIANO TRASCORSI DIECI GIORNI E NON OLTRE TRENTA GIORNI.

ART. 29

PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E DELLE SPESE ELETTORALI

01. GLI ATTI DI CUI ALLA LEGGE 05.07.1982 N. 441 , RELATIVI ALLA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AI REDDITI ED ALLE SPESE ELETTORALI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, SONO DEPOSITATI PRESSO L'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO, E SONO LIBERAMENTE CONSULTABILI DA CHIUNQUE.

GLI ATTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO DEVONO ESSERE DEPOSITATI ENTRO SESSANTA GIORNI DA CIASCUNA SCADENZA.

ART. 30

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 08 ASSESSORI. IL SINDACO PUO' CONFERIRE AD UN ASSESSORE LA QUALIFICA DI VICE SINDACO.

IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO QUESTI E' SOSTITUITO

DALL' ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'. LE COMPETENZE DEGLI ASSESSORI SONO ATTRIBUITE CON ATTO DELIBERATIVO DELLA GIUNTA SU PROPOSTA DEL SINDACO. IN RELAZIONE A PROGRAMMI O PROGETTI CHE COINVOLGANO LE COMPETENZE DI PIU' ASSESSORI, IL SINDACO ATTRIBUISCE LA FUNZIONE DI COORDINAMENTO ALL' ASSESSORE CON COMPETENZE PREVALENTI.

ART. 31

ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA COMUNALE SONO ELETTI ENTRO I TERMINI E SECONDO LA PROCEDURA STABILITA DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE INDICHI GLI OBIETTIVI E GLI STRUMENTI DEI PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA' DEL COMUNE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA POLITICA SOCIALE, ALL' ASSETTO DEL TERRITORIO, ALLO SVILUPPO ECONOMICO ED ALLE ATTIVITA' CULTURALI. IL SINDACO E LA GIUNTA DECADONO NEI MODI STABILITI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. IN CASO DI CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO COMUNALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PER LA NUOVA ELEZIONE, E' CONVOCATO DAL SINDACO IN CARICA E PRESIEDUTO DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 32

FUNZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO PRESIEDE LA GIUNTA ED IL CONSIGLIO COMUNALE. IL SINDACO RAPPRESENTA IL COMUNE E NE DIRIGE L' AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI INDIRIZZI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE; ESPLICA IL SUO MANDATO IN OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO; ASSICURA IL COSTANTE COLLEGAMENTO DEL COMUNE CON LO STATO, LA REGIONE E TUTTE LE ALTRE ISTITUZIONI ECONOMICHE, CULTURALI, SOCIALI, PROMUOVENDO OGNI INIZIATIVA TESA ALLO SVILUPPO DELLA COLLETTIVITA'; ASSICURA L' UNITA' DI INDIRIZZO DELLA GIUNTA COMUNALE, PROMUOVENDO E COORDINANDO L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI; SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI; INDICE I REFERENDUM E NE PROCLAMA I RISULTATI; INVIA LE DIRETTIVE POLITICHE E AMMINISTRATIVE IN ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI ASSUNTE DALLA GIUNTA, NONCHE' QUELLE CONNESSE ALLA PROPRIA RESPONSABILITA' DI DIREZIONE POLITICA GENERALE DEL COMUNE; CONCORDA CON GLI ASSESSORI LE DICHIARAZIONI CHE QUESTI INTENDONO RENDERE, IMPEGNANDO LA POLITICA GENERALE DEL COMUNE.

02. IL SINDACO PRIMA DI ASSUMERE LE FUNZIONI PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. IL SINDACO PUO' DELEGARE IL VICE SINDACO O AD UN ALTRO ASSESSORE IL COMPIMENTO DI SINGOLO ATTI DI SUA COMPETENZA. SPETTANO AL SINDACO, OLTRE AI COMPITI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, TUTTI I COMPITI NON ESPRESSAMENTE RISERVATI AGLI ALTRI ORGANI DEL COMUNE O AL SEGRETARIO O AI DIRIGENTI. IL SINDACO PROMUOVE E FIRMA GLI ACCORDI DI PROGRAMMA. IL SINDACO PUO' DELEGARE SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI AD ESERCITARE I PROPRI POTERI IN ORDINE ALLO STATO CIVILE DI

CUI ALL' ARTT. 10 DELLA LEGGE 142/90 .

ART. 33

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO, IL QUALE COORDINA E PROMUOVE L' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI IN ORDINE AGLI ATTI CHE RIGUARDANO L' ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI GENERALI DEL CONSIGLIO E L' ATTIVITA' PROPOSITIVA NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO STESSO. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E' RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA DEI PRESENTI, SALVO I CASI PER CUI E' STABILITA UNA MAGGIORANZA SPECIALE. LA GIUNTA PROVVEDE CON PROPRIA DELIBERAZIONE A REGOLAMENTARNE LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, LA DETERMINAZIONE DELL' ORDINE DEL GIORNO, LO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE ED OGNI ALTRO ASPETTO CONNESSO AL PROPRIO FUNZIONAMENTO.

02. IN CASO DI RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL' INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO. DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E' REDATTO UN PROCESSO VERBALE A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE, LIBERAMENTE CONSULTABILE DAI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 34

FUNZIONI DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEGLI ORGANI DI DECENTRAMENTO, DEI FUNZIONARI DIRIGENTI, RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. LA GIUNTA PROVVEDE ALLA GESTIONE AMMINISTRATIVA, ECONOMICA, PATRIMONIALE IVI COMPRESA QUELLA DEL PERSONALE, FATTI SALVI I POTERI ESPRESSAMENTE RISERVATI AL CONSIGLIO COMUNALE. COMPETE ALLA GIUNTA:

A) LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI DA SOTTOPORRE ALL' ESAME DEL CONSIGLIO COMUNALE;

B) LA MATERIA DELLE LITI ATTIVE E PASSIVE, DELLE RINUNCE E DELLE TRANSAZIONI;

C) L' ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI ANCHE NELLE IPOTESI IN CUI NON COSTITUISCANO ATTI DI ORDINARIA

AMMINISTRAZIONE, GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI PURCHE' PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO COMUNALE O CHE NE COSTITUISCANO MERA ESECUZIONE;

D) I PROGETTI RELATIVI A SINGOLE OPERE PUBBLICHE COMPRESI NEI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO;

E) LE SPESE RELATIVE ALLA LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO

CHE IMPEGNANO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI;

F) I CONTRIBUTI, LE INDENNITA', I COMPENSI, I RIMBORSI, LE ESENZIONI AD AMMINISTRATORI, DIPENDENTI O A TERZI;

G) I PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI LE ASSUNZIONI, LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE, FERME RESTANDO LE COMPETENZE RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE O ATTRIBUITE AI DIRIGENTI;

H) LA VIGILANZA SUGLI ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE.

03. LA GIUNTA, IN SEDE DI ADOZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, HA FACOLTA' DI DISPORNE LA SOTTOPOSIZIONE ALL'ESAME DELL'ORGANO DI CONTROLLO AI SENSI DELL' ARTT. 45 , COMMA 01 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . LA GIUNTA PUO' ADOTTARE IN VIA D'URGENZA LE DELIBERAZIONI ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO, SOTTOPONENDOLE A RATIFICA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA. L' ANNUALE RELAZIONE AL CONSIGLIO, DI CUI AL COMMA 01 , VIENE PRESENTATA NELLA SEDUTA AVENTE ALL'ORDINE DEL GIORNO L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO.

ART. 35

SOSTITUZIONE DEGLI ASSESSORI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' REVOCARE UN ASSESSORE CON UN ORDINE DEL GIORNO MOTIVATO PRESENTATO DAL SINDACO E APPROVATO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALL'ELEZIONE DI UN NUOVO ASSESSORE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, SU PROPOSTA DEL SINDACO, NELLA MEDESIMA SEDUTA IN CUI ABBAIA APPROVATO LA REVOCA DI UN ASSESSORE, O IL SINDACO ABBAIA DICHIARATO DI ACCOGLIERNE LE DIMISSIONI, O ABBAIA ANNUNCIATO CHE L' ASSESSORE E' CESSATO DALLA CARICA PER SOPRAVVENUTA INCOMPATIBILITA' O MORTE.

ART. 36

DELEGHE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIALI DELEGHE AD ASSESSORI E A CONSIGLIERI NELLE MATERIE CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE LE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; PUO' ALTRESI' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL' ATTO DI DELEGA, ANCHE PER LE CATEGORIE, CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA COMPETENZA DEL SINDACO. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLA STRUTTURA OPERATIVA DEL COMUNE.

02. IL SINDACO PUO' DELEGARE AI PRESIDENTI DELLE CIRCOSCRIZIONI, LIMITATAMENTE AL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE, FUNZIONI CHE EGLI SVOLGE QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE, COMPRESA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL' ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, FATTA ECCEZIONE PER I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE, PUO' DELEGARE LA FIRMA DI ATTI DI PROPRIA COMPETENZA, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL' ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE, AL SEGRETARIO COMUNALE E AI DIRIGENTI DI UNITA' ORGANIZZATIVE DI MASSIMA DIMENSIONE.

03. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA SINO ALL'ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA.

ART. 37

DISCIPLINA DEGLI ORARI

01. PER L'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI PREVISTE DALLA LEGGE (ARTT. 36 COMMA 03 DELLA LEGGE 142/1990) IL SINDACO, SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, STABILISCE IL PIANO GENERALE DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI NONCHE' DEGLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

TITOLO 04

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 38

STRUTTURA DELL'ENTE

01. L'ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE SI ARTICOLA IN UNITA' ORGANIZZATIVE, FINALIZZATE ALLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI FUNZIONALI, STRUMENTALI E DI SUPPORTO. LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE PREVEDE LE DOTAZIONI DI PERSONALE PER CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI, IN MODO DA ASSICURARE IL MAGGIOR GRADO DI MOBILITA' DEL PERSONALE IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE DI ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE ORGANIZZATIVE AI COMPITI E PROGRAMMI DELL'ENTE.

02. RIPARTIZIONE DEL PERSONALE FRA LE DIVERSE UNITA' ORGANIZZATIVE VIENE STABILITA IN FUNZIONE DELLE ATTRIBUZIONI E COMPITI ALLE STESSE ASSEGNATE CON APPOSITO ORGANIGRAMMA. AI FINI DI FAVORIRE LA MASSIMA FLESSIBILITA' ORGANIZZATIVA, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CHE SCATURISCONO DAI PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE ED EMERGENTI DALLE VERIFICHE CIRCA LA MIGLIORE DISTRIBUZIONE DEI CARICHI DI LAVORO, IN RAPPORTO A PARAMETRI DI EFFICIENZA E FUNZIONALITA', LE DOTAZIONI DI PERSONALE PREVISTE PER CIASCUNA STRUTTURA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE SONO SUSCETTIBILI DI ADEGUAMENTO E REDISTRIBUZIONE NELL'AMBITO DEI CONTINGENTI COMPLESSIVI DELLE VARIE QUALIFICHE E PROFILI, PREVISTE DALLA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE.

03. AD OGNI UNITA' ORGANIZZATIVA, COMPRESSE QUELLE DI STAFF O DI PROGETTO, E' PREPOSTO UN RESPONSABILE CHE RISPONDE DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DEL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO ASSEGNATO ALLE STESSE. AD OGNI FUNZIONARIO RESPONSABILE DI SERVIZI DEVE ESSERE GARANTITA L'AUTONOMIA FUNZIONALE ED ORGANIZZATIVA NECESSARIA ALLO SVOLGIMENTO DEL PROPRIO COMPITO.

04. LE VARIAZIONI DELL'ORGANIGRAMMA NONCHE' L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE ALLE VARIE UNITA' ORGANIZZATIVE SONO DISPOSTE, IN RELAZIONE ALLE QUALIFICHE E PROFILI PROFESSIONALI RIVESTITI, DALLA GIUNTA COMUNALE SULLA SCORTA DELLE PROPOSTE FORMULATE DAGLI ORGANI ELETTIVI, DAL SEGRETARIO GENERALE, DALLA CONFERENZA

PERMANENTE DEI FUNZIONARI DEI SERVIZI. NEL RISPETTO DI CRITERI GENERALI STABILITI DALLA CONTRATTAZIONE E DAI PROFILI PROFESSIONALI E QUALIFICHE FUNZIONALI, IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE DISCIPLINERÀ LA MOBILITÀ ALL'INTERNO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ENTE.

05. OVE SIA RITENUTO OPPORTUNO E NECESSARIO, E NEL RISPETTO DEGLI ISTITUTI ECONOMICI PREVISTI DALLA NORMATIVA VIGENTE E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI O ATTIVITÀ DI RISPETTIVA COMPETENZA, IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA LA COSTITUZIONE DI GRUPPI DI STUDIO, DI RICERCA O DI LAVORO NELL'AMBITO DELLE UNITÀ ORGANIZZATIVE. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ASSICURA L'ACCRESIMENTO DELLA CAPACITÀ OPERATIVA DEL PERSONALE ATTRAVERSO PROGRAMMI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E ARRICCHIMENTO PROFESSIONALE, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

06. VERRÀ ATTUATO COMPATIBILMENTE CON LA FUNZIONALITÀ DEI SERVIZI E NEL RISPETTO DELLE SINGOLE ATTITUDINI PROFESSIONALI, UN PERIODICO AVVICENDAMENTO NEGLI INCARICHI DI DIREZIONE E RESPONSABILITÀ NEI SETTORI DELL'APPARATO COMUNALE NEI QUALI È PIÙ ELEVATO IL GRADO DI DISCREZIONALITÀ DEI TECNICI E DEI FUNZIONARI. CIÒ AL FINE DI IMPEDIRE CHE SI POSSANO CREARE POSIZIONI DI PRIVILEGIO E PER TUTELARE I SINGOLI CITTADINI E GLI STESSI DIPENDENTI DALL'INSORGERE DI DANNOSE SITUAZIONI CRISTALLIZZATE. IN OGNI CASO, L'AVVICENDAMENTO POTRÀ AVER LUOGO SOLO A SEGUITO DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.

ART. 39

INCOMPATIBILITÀ

01. IL DIPENDENTE NON PUÒ SVOLGERE ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE POSSONO FAR SORGERE UN CONFLITTO DI INTERESSI CON L'ENTE. LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ LAVORATIVA È AUTORIZZATO, SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE, PREVIA VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 40

FUNZIONI DI DIREZIONE

01. A PRESCINDERE DALLA QUALIFICA DIRETTIVA O DIRIGENZIALE, ESERCITA FUNZIONI DI DIREZIONI IL SOGGETTO CUI SIA DEMANDATA LA COMPETENZA ALL'UTILIZZO DI RISORSE UMANE E MATERIALI E RESPONSABILITÀ DI RISULTATO, PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELL'ENTE. AD OGNI FUNZIONARIO CUI SONO ATTRIBUITI COMPITI DI DIREZIONE VA ASSICURATO IL NECESSARIO GRADO DI AUTONOMIA NELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E NELL'UTILIZZO DI RISORSE, PERSONALE E MEZZI ALLO STESSO DEMANDATE.

02. LA FUNZIONE DI DIREZIONE COMPORTA LA EMANAZIONE DI DIRETTIVE, ISTRUZIONI, INDIRIZZI, ORDINI DI SERVIZIO, ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, E QUANT'ALTRO RISULTI NECESSARIO PER IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI E PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI A CUI IL PERSONALE INTERESSATO DEVE OBBLIGATORIAMENTE

ATTENERSI. LE FUNZIONI DI DIREZIONE DELLE SFERE DI COMPETENZA FUNZIONALMENTE SOTTORDINATE SI ESERCITANO ATTRAVERSO IL RESPONSABILE DELLE STESSE.

03. PER OGNI SERVIZIO, ATTIVITA', PROGETTO, PROGRAMMA, PROCEDIMENTO E ATTO AMMINISTRATIVO VA INDIVIDUATO IL SOGGETTO RESPONSABILE DEFINITO CENTRO DI IMPUTAZIONE. GLI INCARICHI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI POSSONO ESSERE CONFERITI A TEMPO DETERMINATO, SECONDO I TERMINI FISSATI DAL REGOLAMENTO. IL LORO RINNOVO E' DISPOSTO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, CHE CONTIENE LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI OTTENUTI DAL DIRIGENTE NEL PERIODO CONCLUSOSI, IN RELAZIONE AL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI E ALLA ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI, NONCHE' A LIVELLO DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA RAGGIUNTO DAI SERVIZI DELL'ENTE DA LUI DIRETTI.

04. L'INTERRUZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO PUO' ESSERE DISPOSTA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO, QUANDO IL LIVELLO DEI RISULTATI CONSEGUITI DAL DIRIGENTE RISULTI INADEGUATO. IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO, CHE CESSA CON LA CONCLUSIONE O L'INTERRUZIONE DELL'INCARICO.

ART. 41

SEGRETARIO COMUNALE E DIRIGENTI RESPONSABILI DEI SERVIZI

01. AL SEGRETARIO SPETTANO LE FUNZIONI DI DIREZIONE, VIGILANZA, COORDINAMENTO, ASSISTENZA, COLLABORAZIONE E GARANZIA ATTRIBUITE DALLA LEGGE, NONCHE' QUELLE STABILITE DALLA STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE. L'ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE DI CUI ALL' ARTT.

51 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 N. 142 , NONCHE' QUELLE DI CUI AGLI ARTICOLI DEL PRESENTE STATUTO AL SEGRETARIO ED AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, DEVE ESSERE ATTUATA NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI RAZIONALITA', BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI, NONCHE' DELLE QUALIFICHE DEI DIPENDENTI, DEL RUOLO E DELLE FUNZIONI DI ALTA DIREZIONE DEL SEGRETARIO E NEL QUADRO DEI POTERI DI INDIRIZZO SPETTANTI AGLI ORGANI ELETTIVI.

02. AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO ATTRIBUITE LE COMPETENZE DI CUI ALLA LEGGE 142. 90 SECONDO LE PREVISIONI DEL PRESENTE STATUTO E DEI REGOLAMENTI DELL'ENTE. AGLI STESSI IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 SONO ATTRIBUITE:

A) LA DIREZIONE DEI SETTORI E DEI SERVIZI E CIOE' LE COMPETENZE ALL'UTILIZZO DELLE RISORSE UMANE E MATERIALI SECONDO I CRITERI DEL PRESENTE STATUTO ED I PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 40 .

B) LA PROCEDURA PER L'ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO E LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E STIPULA DEI CONTRATTI.

C) LA GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE.

03. LE PROCEDURE PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI PER L'ASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE SONO AFFIDATE AL RESPONSABILE DEL SETTORE PERSONALE. LA PRESIDENZA DELLE RELATIVE COMMISSIONI E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE O A UN DIRIGENTE. NEI CONCORSI PER POSTI DI QUALIFICHE APICALI LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI SPETTA

AL SEGRETARIO COMUNALE. PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI, I RESPONSABILI DEI SERVIZI ADOTTANO GLI ATTI ANCHE A RILEVANZA ESTERNA SECONDO I PRINCIPI DEL REGOLAMENTO.

04. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI CUI ALL' ARTT. 40 IL SEGRETARIO SOVRINTENDE ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI APICALI DEI SETTORI ESPLETANDO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO NEI CONFRONTI DEGLI STESSI. IL SEGRETARIO COORDINA L'ATTIVITA' DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI PREVALENTEMENTE ATTRAVERSO LA CONFERENZA PERMANENTE DI CUI ALL' ARTT. 43.

05. A RICHIESTA DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'ENTE O DEGLI STESSI RESPONSABILI DEI SETTORI O DI PROPRIA INIZIATIVA OGNI VOLTA LO RITENGA OPPORTUNO, IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO INDIVIDUANDO MODALITA', CRITERI E PROCEDURE PER ASSICURARE LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI DELL'ENTE VERIFICANDONE LO STATO DI REALIZZAZIONE.

06. IL SEGRETARIO ADOTTA TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI NECESSARI A GARANTIRE LA CORRETTA ISTRUTTORIA DELLE DELIBERAZIONI E LA LORO ATTUAZIONE. OLTRE AD ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI CUI HA LA DIRETTA COMPETENZA, PROMUOVE E CONTROLLA L'ADOZIONE DEGLI ATTI ATTRIBUITI ALLE COMPETENZE DEI DIPENDENTI DELL'ENTE.

ART. 42

VICE SEGRETARIO

01. IL SEGRETARIO COMUNALE NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO E' COADIUVATO DAL VICE SEGRETARIO. OLTRE ALLE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI AUSILIO ALL'ATTIVITA' DEL SEGRETARIO, LO SOSTITUISCE IN CASO DI ASSENZA, IMPEDIMENTO E VACANZA NEL MODO E NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DISCIPLINA LE ATTRIBUZIONI, LE RESPONSABILITA' E LE MODALITA' DI COPERTURA DEL POSTO NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER L'ACCESSO ALLA CARRIERA DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 43

CONFERENZA DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI

01. PER UN MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE E AL FINE DI FAVORIRNE L'ATTIVITA' PER PROGETTI E PROGRAMMI, E' ISTITUITA LA CONFERENZA PERMANENTE DEI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SETTORI, PRESIDUTA E DIRETTA DAL SEGRETARIO COMUNALE, IN CONSIDERAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA SUA ATTIVITA' DI COORDINAMENTO.

02. NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE NELL'ENTE PER GLI ORGANI ELETTIVI, PER IL SEGRETARIO E PER I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ALLA CONFERENZA SPETTANO FUNZIONI PROPOSITIVE, DI INDIRIZZO, CONSULTIVE, ORGANIZZATORIE, ISTRUTTORIE ED ATTUATIVE. IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI VENGONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE.

ART. 44

RELAZIONI SINDACALI

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO DEL PERSONALE SONO APPLICATI CON PROVVEDIMENTO DEGLI ORGANI COMPETENTI DELL'ENTE, SECONDO LE VIGENTI STATUZIONI DI LEGGE. I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE SONO SOGGETTI A CONTRATTAZIONE DECENTRATA, SECONDO QUANTO STABILITO DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI, NEL RISPETTO DEL RUOLO DEL SINDACATO ALL'INTERNO DEI LUOGHI DI LAVORO.

ART. 45

PROGRAMMAZIONE

01. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA CONSENTE LA PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ENTE E DEVE ESSERE

OGGETTO DI ADEGUAMENTO ANNUALE. I PIANI ED I PROGRAMMI ANCHE DI SETTORE E DI DURATA TEMPORALE DIVERSA DEVONO ESSERE ANNUALMENTE ADEGUATI ALLE PREVISIONI DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA E' APPROVATA O

ADEGUATA PRIMA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE. NELLA MEDESIMA SEDUTA SONO APPROVATI O ADEGUATI ALTRI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE.

ART. 46

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IN ATTUAZIONE DELL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 142/90 E DELL' ARTT. 14 DELLA LEGGE 241/90 , GLI ORGANI DEL COMUNE FAVORISCONO IL RICORSO AD ACCORDI DI PROGRAMMA PER DEFINIRE ED ATTUARE OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI. L'ORGANO COMPETENTE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DEFINISCE GLI INDIRIZZI AI QUALI IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DEVE ATTENERSI AI FINI DELL'ACCORDO.

ART. 47

CONFERENZA DEI SERVIZI

01. NEL CASO CHE SIA RICHIESTA LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE AL FINE DI UNA CONFERENZA DEI SERVIZI, L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE IN RELAZIONE ALL'OGGETTO DELLA CONFERENZA, IDENTIFICA CHI DEBBA RAPPRESENTARE IL COMUNE NELLA STESSA E DEFINISCE GLI INDIRIZZI A CUI DEBBA ATTENERSI.

ART. 48

COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA, COMPOSTA DAL SINDACO O DA SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO. LO STESSO REGOLAMENTO DISCIPLINA ANCHE LE SANZIONI PREVISTE PER I DIPENDENTI CHE VIOLINO I PROPRI DOVERI E I RELATIVI PROCEDIMENTI E PROVVEDIMENTI SECONDO LE NORME CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATUTO DEGLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO, D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 03 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

ART. 49

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

01. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PERSEGUE I FINI DETERMINATI DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. PER IL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI E PER

IL RAGGIUNGIMENTO DEL MIGLIOR RISULTATO IN TERMINI DI ECONOMICITA' ED EFFICACIA, IL COMUNE DEVE AVVALERSI DELLO STRUMENTO E DEL PROCEDIMENTO PIU' IDONEO, TRA QUELLI PUBBLICI O PRIVATI, AMMESSI NELL'ORDINAMENTO E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE VIETATI DALLE LEGGI, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI DELL'ENTE.

02. L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEVE RISPETTARE I PRINCIPI DELLA ECONOMIA, EFFICACIA, TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI SECONDO LE MODALITA' E LE PROCEDURE DETERMINATE NEI REGOLAMENTI COMUNALI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 N. 241 E DEI CRITERI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO. OVE NON ESPRESSAMENTE PREVISTO DALLE NORME CHE DISCIPLINANO IL PROCEDIMENTO, PARERI, AUTORIZZAZIONI, NULLA-OSTA ED ATTI COMUNQUE DENOMINATI, NON POSSONO ESSERE ACQUISITI SE NON CON ADEGUATA MOTIVAZIONE. IL

03. IL SOGGETTO CUI E' ATTRIBUITA LA RESPONSABILITA' ISTRUTTORIA ESERCITA TUTTE LE ATTIVITA' ED ASSUME OGNI INIZIATIVA PER LA CELERE CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO. NEI PROCEDIMENTI CHE PREVEDONO DICHIARAZIONI DI CUI IL PRIVATO SI ASSUME LA RESPONSABILITA', NON E' POSSIBILE SUBORDINARE LA EMISSIONE DELL'ATTO E DEL PROVVEDIMENTO ALL'ACCERTAMENTO O VERIFICA DELLA VERIDICITA' DELLA DICHIARAZIONE, SALVO CHE SUSSISTA FONDATA DUBBIO DELLA RISPONDEZZA AL VERO DI QUANTO DICHIARATO.

04. SALVO I CASI ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE, DA REGOLAMENTI GOVERNATIVI E COMUNALI, DI SILENZIO-ASSENSO E DI INIZIO DI ATTIVITA' SU DENUNCIA DELL'INTERESSATO E SENZA ATTO DI ASSENSO COMUNQUE DENOMINATO, I PROCEDIMENTI SI CONCLUDONO CON PROVVEDIMENTO

ESPRESSO ED ADEGUATAMENTE MOTIVATO, EMANATO DALL'ORGANO COMPETENTE ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER IL TIPO DI PROCEDIMENTO STESSO

DALL'ORDINAMENTO DEL COMUNE. IN ASSENZA DI ESPLICITA PREVISIONE IL TERMINE E' DI TRENTA GIORNI.

ART. 50

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO POSSONO ESSERE RAPPRESENTATI TUTTI GLI INTERESSI COMUNQUE COINVOLTI NELL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, SIANO ESSI DIRITTI SOGGETTIVI, INTERESSI LEGITTIMI, COLLETTIVI, OVVERO INTERESSI DIFFUSI CHE FACCIANO CAPO AD ASSOCIAZIONI O COMITATI. I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI HANNO IL DIRITTO DI ACCEDERE AGLI ATTI AMMINISTRATIVI DEL PROCEDIMENTO CON MEMORIE, SCRITTI O DOCUMENTI, CHE DEBBANO ESSERE VALUTATI QUANDO ATTINENTI AD INTERESSI COMUNQUE COINVOLTI. HANNO ALTRESI' DIRITTO DI ESSERE, OVE POSSIBILE, INFORMALMENTE SENTITI DAGLI ORGANI COMPETENTI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' ED I TERMINI DELL'INTERVENTO, NONCHE' LE LORO RELAZIONI CON IL TERMINE FINALE PER L'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 51

COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

01. L'AVVIO DI OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E' COMUNICATO CONTESTUALMENTE ALL'EMANAZIONE DELL'ATTO DI IMPULSO O ALLA RICEZIONE

DELLO STESSO, AI DIRETTI INTERESSATI ED A QUELLI CUI PUO' DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, QUANDO SIANO FACILMENTE INDIVIDUABILI. OVE SIA POSSIBILE IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE COMUNICATI.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TENUTO AD EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE VALUTA, ALTRESI', IN RIFERIMENTO AL SINGOLO PROCEDIMENTO, SE CI SIANO ALTRI INTERESSATI ALLA COMUNICAZIONE. NEI CASI DI URGENZA O NEI CASI IN CUI IL DESTINATARIO O COLORO CHE POSSONO SUBIRE UN PREGIUDIZIO DAL PROCEDIMENTO, NON SIANO INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, IL RESPONSABILE PUO', CON ADEGUATA MOTIVAZIONE, PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE.

ART. 52

ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI. TUTTI I CITTADINI POSSONO ACCEDERE A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, COMUNQUE FORMATI, UTILIZZATI AI FINI DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA, ESTRARNE E RICHIEDERNE COPIA SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO. GLI ATTI ESCLUSI DALL'ACCESSO DA REGOLAMENTI STATALI O COMUNALI PER MOTIVI DI GARANZIA DELLA RISERVATEZZA DI TERZI, PERSONE, GRUPPI, IMPRESE, SONO ACCESSIBILI A COLORO CHE DEBONO PRENDERNE VISIONE PER CURARE O DEFINIRE I LORO INTERESSI GIURIDICI.

ART. 53

ATTI SOTTRATTI ALL' ACCESSO

01. IL REGOLAMENTO COMUNALE INDIVIDUA, PER CATEGORIE, GLI ATTI AMMINISTRATIVI E DOCUMENTI CHE SONO SOTTRATTI ALL' ACCESSO PER MOTIVI ATTINENTI ALLA SICUREZZA, ALL' ORDINE PUBBLICO, ALLA RISERVATEZZA E DETERMINA IL TEMPO DELLA INACCESSIBILITA'. IL SINDACO HA IL POTERE DI DICHIARARE TEMPORANEAMENTE E MOTIVATAMENTE SEGRETI, PER MOTIVI ATTINENTI ALLA RISERVATEZZA DI PERSONE E GRUPPI, ATTI O DOCUMENTI NON SOTTRATTI ALL' ACCESSO.

ART. 54

REGOLAMENTO DEI CONTRATTI

01. IL COMUNE DISCIPLINA LA PROPRIA ATTIVITA' CONTRATTUALE CON APPOSITO REGOLAMENTO.

TITOLO 05

ART. 55

SERVIZI PUBBLICI

01. IL COMUNE PREDISPONE E APPROVA IL PIANO DEI SERVIZI PUBBLICI DI COMPETENZA COMUNALE. IL PIANO DOVRA' INDICARE: L' OGGETTO, LE DIMENSIONI E LE CARATTERISTICHE DEI SERVIZI, LA FORMA DI GESTIONE PRESCELTA, LA VALUTAZIONE COMPARATIVA PER IL SUO ESERCIZIO CHE LA GIUSTIFICA, ANCHE IN RIFERIMENTO ALL' AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE E TENUTO CONTO DI TUTTE LE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE, LE DOTAZIONI PATRIMONIALI E DI PERSONALE, LE FINALITA' CHE SI INTENDONO PERSEGUIRE ATTRAVERSO LA GESTIONE DEI SINGOLI SERVIZI, IL PIANO FINANZIARIO PER GLI INVESTIMENTI E LA GESTIONE.

02. IL PIANO DEI SERVIZI COSTITUISCE UN ALLEGATO DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA. IN SEDE DI PRIMA APPLICAZIONE IL COMUNE EFFETTUA UNA RICOGNIZIONE DEI PROPRI SERVIZI, PER VALUTARE SE LE FORME DI GESTIONE IN ESSERE SIANO CONFORMI AI PRINCIPI CONTENUTI NELLA LEGGE DELLO STATUTO. DALL' ESITO DELLA RICOGNIZIONE IL COMUNE DERIVERA' LA PROPRIA SCELTA PER LE FORME OTTIMALI DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ANCHE IN RIFERIMENTO ALL' APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA UTENTI.

03. LE FORME DI GESTIONE SARANNO DETERMINATE SULLA BASE DI CRITERI DI EFFICIENZA, ECONOMICITA' E TRASPARENZA, DI EVENTUALE INTEGRAZIONE GESTIONALE DEI SINGOLI SERVIZI SUL TERRITORIO PIU' VASTO ANCHE IN VISTA DELLA ATTIVAZIONE DI RAPPORTI CON ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI AL FINE DI CONSEGUIRE DIMENSIONI OTTIMALI. IL PROVVEDIMENTO DOVRA' ESSERE, DUNQUE, ASSUNTO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. IL PERSONALE DELL' ENTE ADIBITO A SERVIZIO PER CUI SIA STATA SCELTA UNA FORMA DI GESTIONE DIVERSA DA QUELLA DIRETTA, POTRA' ESSERE ASSEGNATO, SALVO IMPEDIMENTI MOTIVATI DI CARATTERE FUNZIONALE ED ECONOMICO, AI NUOVI SOGGETTI GESTORI O MANTENUTO IN SERVIZIO PRESSO L' ENTE STESSO ANCHE CON EVENTUALI OPPORTUNI ADATTAMENTI DELLA PIANTA ORGANICA. LA DISPOSIZIONE SI APPLICA ANCHE AL PERSONALE DELLE AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E CONSORZI.

04. I PRESIDENTI DEGLI ENTI GESTORI DEI SERVIZI PUBBLICI, DOVRANNO

RIFERIRE OGNI ANNO AL CONSIGLIO COMUNALE SUI LIVELLI DI EFFICACIA, DI EFFICIENZA ED ECONOMICITA' DEI SERVIZI EROGATI. L' AUDIZIONE AVRA' LUOGO PRIMA DELLA APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE PROGRAMMATICA E DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELL' ENTE.

ART. 56

NOMINA AMMINISTRATORI

01. LA NOMINA DEGLI AMMINISTRATORI NELLE AZIENDE E ISTITUZIONI COMUNALI E SOVRACOMUNALI AVVIENE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO, PROPOSTO DALLA GIUNTA OVVERO DA UN TERZO DEI CONSIGLIERI, CONTENENTE LA LISTA DEI CANDIDATI A COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI UN TERZO SIA ESPRESSIONE DELLA MINORANZA, ED A PRESIDENTE SCELTI AL DI FUORI DEL CONSIGLIO ED IN POSSESSO DI COMPROVATE ESPERIENZE AMMINISTRATIVE DESUMIBILI DAL CURRICULUM DEI CANDIDATI. LA REVOCA DEL PRESIDENTE, DEI SINGOLI AMMINISTRATORI, O DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI AMMINISTRATORI POTRA' ESSERE DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER GRAVI E PERSISTENTI MOTIVI DI INEFFICIENZA, DI INCOMPATIBILITA' O PER GRAVI O RIPETUTE VIOLAZIONI O INADEMPIENZE AGLI INDIRIZZI DELL' ENTE.

02. PRELIMINARMENTE SI DOVRA' ADDIVENIRE A CONTESTAZIONE FORMALE DEGLI ADDEBITI PREVIA DELIBERAZIONE CONSILIARE DA PARTE DEGLI INTERESSATI. ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEI SINGOLI COMPONENTI, O DEL PRESIDENTE E DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI DIMISSIONARI, REVOCATI DAL CONSIGLIO COMUNALE O CESSATI DALLA CARICA PER ALTRA CAUSA PROVVEDE, NELLA STESSA SEDUTA, IL CONSIGLIO, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

03. I CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE ISTITUZIONI E DELLE AZIENDE SPECIALI CESSANO DALLA CARICA A SEGUITO DI APPROVAZIONE A VOTAZIONE PALESE ED A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, OPPURE DI SFIDUCIA SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI O PROPOSTA DALLA GIUNTA, CONTENENTE LA LISTA DEI NUOVI AMMINISTRATORI E LE NUOVE LINEE PROGRAMMATICHE. LA MATERIA VA DISCIPLINATA CON APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 57

SERVIZI IN ECONOMIA

01. ALLORCHE' IL SERVIZIO PUBBLICO E' GESTITO IN ECONOMIA UN APPOSITO REGOLAMENTO DEFINIRA' IL FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO DELLA GESTIONE STESSA, LE SUE RESPONSABILITA', I MODI DI CONTROLLO INTERNO E DEL RACCORDO DELLA GESTIONE STESSA, ALL' AMMINISTRAZIONE COMPLESSIVA DELL' ATTIVITA' COMUNALE, NELL' AMBITO DELLE NORME DI LEGGE E DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 58

CONCESSIONI

01. FATTO SALVO IL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE VIGENTI IN ORDINE ALLA

SCELTA DEL CONCESSIONARIO, LA CONCESSIONE A TERZI DI UN SERVIZIO PUBBLICO E' COMUNQUE SUBORDINATA ALLA ESISTENZA ED ALLA PERMANENZA DI CONDIZIONI DI ASSOLUTA TRASPARENZA PATRIMONIALE E REDDITUALE DELL'IMPRESA CONCESSIONARIA E DELLA SUA ATTIVITA'. A TALE SCOPO, NEI REGOLAMENTI, NEI CAPITOLATI E NEI DISCIPLINARI DI CONCESSIONE SARANNO PREVISTE DETTAGLIATE DISPOSIZIONI DIRETTE:

- ALLA IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE ALLE QUALI L'IMPRESA, ANCHE SE COSTITUITA IN FORMA SOCIETARIA, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE APPARTIENE, ALLA CONOSCENZA IMMEDIATA DI OGNI LORO VARIAZIONE;
- A GARANTIRE CHE LA CONTABILITA' OD I BILANCI DELL'IMPRESA SIANO ASSOGGETTABILI A FORME DI REVISIONE E CONTROLLO DI ASSOLUTA AFFIDABILITA';
- AD ASSICURARE CHE LA RAPPRESENTAZIONE CONTABILE DEI FATTI AZIENDALI CONSENTA, ANCHE AI REVISORI DESIGNATI DALL'ENTE, DI RICOSTRUIRE NEL MODO PIU' ESATTO POSSIBILE L'AMMONTARE DEI PROFITTI NETTI RICAVALI DALL'ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI, NELL'AMBITO DEI RISULTATI COMPLESSIVI DI ESERCIZIO DELL'IMPRESA, ED IL TASSO DI REDDITIVITA' DEL CAPITALE IMPIEGATO NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO CONCESSO.

ART. 59

AZIENDE SPECIALI COMUNALI

01. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DAL PROPRIO STATUTO E DAI PROPRI REGOLAMENTI, CHE SONO DEDOTTI IN CONFORMITA' ALLA INDICAZIONI CONTENUTE NELLA DELIBERAZIONE ISTITUTIVA DELL'AZIENDA SPECIALE ED APPROVATI, NEL LORO TESTO INTEGRALE IN OGNI LORO SUCCESSIVA VARIAZIONE, DAL CONSIGLIO COMUNALE. PER CIASCUNA AZIENDA SPECIALE SARA' PREVISTO UN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMPOSTO DA NON MENO DI CINQUE E NON PIU' DI NOVE MEMBRI. IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE SONO DIRETTAMENTE NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. I MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE TRA I CITTADINI RESIDENTI CHE POSSEGGONO ESPERIENZE E PROFESSIONALITA' ADEGUATE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO O DEI SERVIZI CUI L'AZIENDA E' PREPOSTA. NON POSSONO ESSERE NOMINATI COLORO CHE RIVESTONO LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, PROVINCIALE O REGIONALE, COLORO CHE NON POSSEGGONO I REQUISITI PER ESSERE ELETTI ALLE SUDDETTE CARICHE. SONO ALTRESI' INELEGGIBILI GLI ASSESSORI CHE NON RIVESTONO LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

03. IL COLLEGIO SINDACALE COMPOSTO DA TRE MEMBRI EFFETTIVI DI CUI UNO ESPRESSIONE DELLA MINORANZA E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON VOTO LIMITATO A DUE TRA I CITTADINI RESIDENTI CHE POSSEGGANO ESPERIENZE E PROFESSIONALITA' SPECIFICA PER TALE SCOPO. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI DURA IN CARICA CINQUE ANNI ED I SUOI MEMBRI SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.

04. IL COLLEGIO SINDACALE ED I SUOI MEMBRI NON SONO REVOCABILI DALLA CARICA SE NON PER MOTIVATE RAGIONI, PREVIO ESPERIMENTO DELLA

PROCEDURA SURRICHIAMATA ALL' ARTT. 56 . ALLA SOSTITUZIONE DEI SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O DEL COLLEGIO SINDACALE, VENUTI MENO PER QUALUNQUE MOTIVO, PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE NEI TERMINI DI CUI ALL' ARTT. 36 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 , CON LE CONSEGUENZE, IN DIFETTO, IVI PREVISTE. ESSI RESTANO IN CARICA FINO ALLA SCADENZA DEL CONSIGLIO DI CUI ENTRANO A FAR PARTE.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL' AZIENDA SPECIALE PROCEDE ALLA NOMINA DI UN DIRETTORE SCELTO TRA PERSONE DI COMPROVATA ESPERIENZA MANAGERIALE, CON IL TRATTAMENTO PREVISTO PER I DIRIGENTI DEL SETTORE PRIVATO E CON IL RELATIVO STATO GIURIDICO. IL DIRETTORE E' RESPONSABILE DELL' ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI PROMANATI DAL COMUNE, NONCHE' DALLA COMPLESSIVA GESTIONE OPERATIVA DELL' AZIENDA E DEL SUO BUON FUNZIONAMENTO. IL DIRETTORE PARTECIPA SENZA VOTO DELIBERATIVO ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, CON ECCEZIONE DI QUELLE IN CUI SI DISCUOTA DI ARGOMENTI AI QUALI SIA PERSONALMENTE INTERESSATO.

ART. 60

ISTITUZIONI AZIENDE SPECIALI COMUNALI

01. L' ORDINAMENTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATE DA APPOSITO REGOLAMENTO DA APPROVARSI CON LA STESSA DELIBERA CHE NE STABILISCE LA COSTITUZIONE. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E' DI 03 O 05 MEMBRI; LA REVISIONE CONTABILE E' AFFIDATA AGLI STESSI REVISORI DEL COMUNE, NOMINATI AI SENSI DELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142; IL DIRETTORE E' NOMINATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. ALLE ISTITUZIONI SI APPLICANO PER OGNI ALTRO ASPETTO LE PRECEDENTI DISPOSIZIONI TRANSITORIE DETTATE CON RIFERIMENTO ALL' AZIENDA SPECIALE.

TITOLO 06

FINANZA, CONTABILITA' E REVISIONE

ART. 61

AUTONOMIA FINANZIARIA

01. NELL' AMBITO DELL' AUTONOMIA FINANZIARIA RICONOSCIUTA DALLA LEGGE, IL COMUNE DETERMINA L' ENTITA' OVVERO I CRITERI CIRCA LA COMPARTICIPAZIONE DEGLI UTENTI ALLA COPERTURA DEI COSTI DEI SERVIZI DI CUI LO STESSO ASSICURA LO SVOLGIMENTO. LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE, DA EFFETTUARSI IN RAPPORTO AI COSTI EFFETTIVI DEI SERVIZI, POTRA' PREVEDERE SISTEMI DI DIFFERENZIAZIONE IN RELAZIONE ALLA CAPACITA' CONTRIBUTIVA DEGLI UTENTI.

02. NEL RISPETTO DEL VIGENTE ORDINAMENTO, QUALORA DALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI ED ATTIVITA' POSSANO DERIVARE UTILITA'

PARTICOLARI E DIFFERENZIATE A SINGOLI, GRUPPI O CATEGORIE PREDETERMINABILI, POTRANNO ESSERE PREVISTE FORME DI CONTRIBUZIONE IN RAPPORTO AL GRADO DI UTILITA' DIRETTA CONSEGUITA. LE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O ALLA ISTITUZIONE

E GESTIONE DEI SERVIZI, POSSONO ESSERE REPERITE ANCHE MEDIANTE CONTRIBUTIONI VOLONTARIE "UNA TANTUM" O PERIODICHE CORRISPOSTE DAI CITTADINI. A TAL FINE POSSONO ESSERE PROMOSSE FORME DI CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA O DI PARTI DI ESSA, ANCHE SU INIZIATIVA DI GRUPPI ORGANIZZATI, ASSOCIAZIONI ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE.

03. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DISCIPLINERA' TALI FORME DI CONSULTAZIONE NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI VINCOLATIVITA' DELLA DICHIARAZIONE RESA DAL CITTADINI. CON DELIBERAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE VIENE DETERMINATA LA MISURA MINIMA DELLE RISORSE

DA REPERIRE ATTRAVERSO CONTRIBUTIONI VOLONTARIE PERCHE' SI FACCIAMO LUOGO ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE O INTERVENTI ED ALLA ISTITUZIONE DEI SERVIZI.

ART. 62

CONTROLLO DI GESTIONE

01. NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, PER PERMETTERE IL CONTROLLO ECONOMICO SULLA GESTIONE E IL CONTROLLO SULLA EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE, IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI SARANNO REDATTI IN MODO DA CONSENTIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI, PROGETTI, SERVIZI ED OBIETTIVI.

02. NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DOVRANNO ESSERE PREVISTE METODOLOGIE DI ANALISI E VALUTAZIONE, INDICATORI E PARAMETRI, NONCHE' SCRITTURE CONTABILI CHE CONSENTANO OLTRE IL CONTROLLO SULL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELLA GESTIONE DEL BILANCIO, LA VALUTAZIONE DEI

COSTI ECONOMICI DEI SERVIZI, L'USO OTTIMALE DEL PATRIMONIO, E DELLE RISORSE UMANE, LA VERIFICA DEI RISULTATI RAGGIUNTI RISPETTO A QUELLI PROGETTATI CON L'ANALISI DELLE CAUSE DEGLI SCOSTAMENTI E LE MISURE PER ELIMINARLI.

03. SULLA BASE DEI CRITERI E DELLE METODOLOGIE INDIVIDUATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI DOVRANNO PERIODICAMENTE RIFERIRE CIRCA L'ANDAMENTO DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA' CUI SONO PREPOSTI CON RIFERIMENTO ALL'EFFICACIA ED ECONOMICITA' DEGLI STESSI. IL CONSIGLIO COMUNALE E' A CONOSCENZA DELL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMICA DEL COMUNE ANCHE ATTRAVERSO LA RICHIESTA DI RELAZIONI INFORMATIVE E PROPOSITIVE ALLA GIUNTA, AI REVISORI DEI CONTI, AL SEGRETARIO E AI FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI SUGLI ASPETTI GESTIONALI DELLE ATTIVITA' E DEI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI ED ALLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

ART. 63

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI E' ORGANO AUTONOMO, AUSILIARIO, TECNICO-CONSULTIVO DEL COMUNE. ESSO E' COMPOSTO DI TRE MEMBRI, NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI MODI E TRA LE PERSONE CON I

REQUISITI INDICATI DALL' ARTT. 57 DELLA LEGGE N. 142/90 . LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO COMPETE AL REVISORE CHE SARA' STATO NOMINATO COME TALE DAL CONSIGLIO NEL CASO IN CUI PIU' DI UNO DEI NOMINANDI SIA ISCRITTO NEL RUOLO DEI REVISORI DEI CONTI, DIVERSAMENTE LA PRESIDENZA E' ATTRIBUITA COME PER LEGGE.

02. LE PROPOSTE INERENTI ALLA ELEZIONE DEI REVISORI, DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATE DA ANALITICO CURRICULUM VITAE DI CIASCUN CANDIDATO E DALLE DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE.

03. ESSI DURANO IN CARICA TRE ANNI, NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA.

04. IL TRIENNIO DECORRE DAL PRIMO LUGLIO SUCCESSIVO ALL' ADOZIONE DELLA DELIBERA DI NOMINA, CHE DEVE ESSERE ADOTTATA ENTRO IL MESE DI MAGGIO ANTECEDENTE ALLA SCADENZA DEL TRIENNIO PRECEDENTE.

05. I COMPONENTI DEL COLLEGIO RESTANO COMUNQUE VINCOLATI ALLA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE FINALE SUL RENDICONTO DELL' ULTIMO ANNO

DEL TRIENNIO.

06. NON POSSONO ESSERE NOMINATI REVISORI DEI CONTI:

- I PARENTI ED AFFINI ENTRO IL QUARTO GRADO DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA IN CARICA;

- I DIPENDENTI DELL' ENTE;

- I CONSIGLIERI ED AMMINISTRATORI IN CARICA DURANTE IL MANDATO AMMINISTRATIVO IN CORSO A QUELLO IMMEDIATAMENTE PRECEDENTE;

- L' INTERDETTO, L' INABILITATO, IL FALLITO O CHE E' STATO CONDANNATO AD UNA PENA CHE COMPORTI L' INTERDIZIONE ANCHE TEMPORANEA DAI PUBBLICI UFFICI O L' INCAPACITA' AD ESERCITARE UFFICI DIRETTIVI.

07. L' INCARICO DI REVISORE NON PUO' ESSERE ESERCITATO DA MEMBRI DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO, NE' DA DIPENDENTI DELLE

REGIONI, PROVINCE, COMUNI, COMUNITA' MONTANE, RELATIVAMENTE AGLI ENTI COMPRESI NELLA RISPETTIVA REGIONE. L' ESERCIZIO DELLE

FUNZIONI DI REVISORE E' INCOMPATIBILE CON QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' PROFESSIONALE RESA A FAVORE DELL' ENTE CON CARATTERE DI

CONTINUITA' E FATTI SALVI, QUINDI, I CASI DI PRESTAZIONI UNA TANTUM. E' ALTRESI' INCOMPATIBILE CON LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI

ENTI, DI ISTITUTI O AZIENDE DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI ALLA VIGILANZA DEL COMUNE.

08. I REVISORI CHE ABBIANO PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DAL PRESENTE ARTICOLO O SIANO STATI CANCELLATI O SOSPESI DAL

RUOLO PROFESSIONALE DECADONO DALLA CARICA. LA DECADENZA E' DICHIARATA DAL CONSIGLIO.

09. LA REVOCA DELL' UFFICIO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA,

DOPO FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO DEGLI ADDEBITI ALL' INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO, IN OGNI CASO, UN TERMINE DI

DIECI GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

10. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DELLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SURROGAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI.

I NUOVI REVISORI SCADONO INSIEME CON QUELLI RIMASTI IN CARICA.

TITOLO 07

NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 64

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA I REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STESSO.

SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI, LIMITATAMENTE ALLE MATERIE E DISCIPLINE AD ESSI ESPRESSAMENTE DEMANDATI, CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO CON ESSO COMPATIBILI. ENTRO DODICI MESI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO GLI ORGANI COMPETENTI COMUNALI EFFETTUANO UNA RICOGNIZIONE DI TUTTE LE NORME REGOLAMENTARI APPROVATE PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, AL FINE DI ABROGARLE ESPRESSAMENTE, MODIFICARLE, ADEGUARLE OVVERO ADATTARLE AL NUOVO ORDINAMENTO COMUNALE.

ART. 65

ENTRATA IN VIGORE

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLE CERTIFICAZIONI DI ESECUTIVITA' E DI PUBBLICAZIONE AL MINISTERO DELL'INTERNO, PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI. IL SEGRETARIO COMUNALE, CON DICHIARAZIONE APPOSTA IN CALCE ALLO STATUTO, NE ATTESTA L'ENTRATA IN VIGORE, CHE DEVE AVVENIRE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO.

02. IL PRESENTE STATUTO DEVE ESSERE DIVULGATO ALLA CITTADINANZA CON OGNI MEZZO IDONEO. AI CITTADINI CHE COMPLETINO IL CICLO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA E' CONSEGNATA GRATUITAMENTE COPIA DELLO STATUTO A MEZZO DELLE AUTORITA' SCOLASTICHE.

ART. 66

VERIFICA DELLO STATUTO

01. ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE UNA SESSIONE STRAORDINARIA PER LA VERIFICA DELLA SUA ATTUAZIONE, PREDISPONENDO ADEGUATE FORME DI CONSULTAZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI, NONCHE' DI ASSOCIAZIONI ED ENTI ED ASSICURANDO LA MASSIMA INFORMAZIONE DEI CITTADINI SUL PROCEDIMENTO DI VERIFICA.

ART. 67

MODIFICHE ALLO STATUTO

01. AL PRESENTE STATUTO POTRANNO ESSERE APPORTATE MODIFICHE, QUANDO NE VENGA RAVVISATA L'OPPORTUNITA', SEGUENDO LE STESSE DISPOSIZIONI CON LE QUALI LO STATUTO VIENE APPROVATO, AI SENSI DEL COMMA 03 DELL'ARTT. 04 DELLA LEGGE 142/90 .